

 \equiv

ADEMPIMENTI

Aiuti di Stato Covid, slitta al 30 novembre l'invio dell'autodichiarazione

di Carla De Luca | 23 GIUGNO 2022

La si attendeva da settimane e finalmente ieri è stata formalizzata: la proroga del termine di presentazione dell'autodichiarazione per gli aiuti di Stato, inizialmente scadenzata per il 30 giugno 2022, va al 30 novembre 2022. Con il <u>Provvedimento n. 233822/2022</u> di ieri 22 giugno 2022, infatti, a nove giorni dalla scadenza, l'Agenzia delle Entrate conferma lo slittamento dell'adempimento telematico.

Se viene così garantita una più efficace e puntuale *compliance* da parte dei contribuenti, nonché una maggiore razionalizzazione del calendario delle scadenze fiscali, rimangono tuttavia ancora irrisolte tante criticità relative alla compilazione.

SOMMARIO:

- > PREMESSA
- > SCADENZA PROROGATA PER TUTTI
- > CRITICITÀ RISOLTE
- > CRITICITÀ ANCORA IN ESSERE

Premessa

Come richiesto dal Presidente dei dottori commercialisti Elbano de Nuccio, che l'aveva definito un "adempimento estremamente complesso, la cui scadenza del 30 giugno era del tutto insufficiente", verrà concesso più tempo, fino al prossimo 30 novembre, agli operatori economici, che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19, per inviare le dichiarazioni sostitutive all'Agenzia delle Entrate.

Invio, che ricordiamo, è necessario per attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali, indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework",in relazione alle sezioni 3.1 e 3.12.

Scadenza prorogata per tutti

Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 5, commi da 1 a 9, del D.L. n. 41/2021) possono inviare la dichiarazione:

- entro il 30 novembre 2022
- o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Si tratta, nello specifico, dei contribuenti che hanno definito gli avvisi bonari da controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2017, elaborati entro il 31 dicembre 2020 e non inviati per effetto della sospensione e di quelli relativi al periodo d'imposta 2018, elaborati entro il 31 dicembre 2021. In

particolare, l'art. 5 del D.L. n. 41/2021, ha previsto che i soggetti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021, che hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d'affari maggiore del 30% rispetto al periodo d'imposta 2019, possano beneficiare dello stralcio delle sanzioni contenute nei citati avvisi.



(!) Attenzione

Nel caso in cui il termine dei 60 giorni cada successivamente al 30 novembre 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nel c.d. "regime ombrello" sono tenuti a presentare due autocertificazioni: una per gli aiuti diversi dalla definizione agevolata entro il 30 novembre 2022 e una seconda specifica relativa alla definizione, barrando la casella dedicata nel frontespizio.

Criticità risolte

La nuova scadenza di fine novembre:

- si concilia con il termine dell'aggiornamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato. Il provvedimento dell'Agenzia Entrate tiene conto, infatti, di quanto disposto dall'art. 35 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, con il quale sono prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA);
- risolve il problema della competenza dei dati da riportare nel modello di autodichiarazione relativi agli aiuti ricevuti dal 1º marzo 2020 al 30 giugno 2022, con la possibilità di poter "autodichiarare" aiuti eventualmente fruiti anche il 30 giugno 2022 (in precedenza si trattava di dover comunicare dati conoscibili il giorno stesso della scadenza dell'adempimento).

Criticità ancora in essere

Il Provvedimento n. 233822/2022 garantisce sicuramente una più efficace e puntuale compliance da parte dei contribuenti, nonché una maggiore razionalizzazione del calendario delle scadenze fiscali, ma d'altro canto non risolve tante criticità ancora in essere relative alla compilazione.

Il rispetto dei limiti comunitari

Per verificare (e dichiarare, assumendosene le responsabilità) se sono stati rispettati i limiti comunitari delle sezioni 3.1 (o della sezione 3.12), i soggetti interessati devono sommare agli aiuti del c.d. "regime ombrello" anche tutti gli altri aiuti ricevuti nell'ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali), di cui la sezione II della autodichiarazione si limita a richiedere, tramite barratura, l'esistenza, senza approfondire sulla natura o l'importo.

- 1. In caso di finanziamenti garantiti dallo Stato erogati nell'era Covid, andrebbero comunicati perché classificati nella sezione 3.1. del TF, ma se non si fruisce di altri aiuti del c.d. regime ombrello, non è possibile compilare la sola "sezione II - Altri aiuti";
- 2. Inoltre, le garanzie sui finanziamenti sino a 30.000 euro concessi dalle banche a tantissime Pmi (e anche a lavoratori autonomi) in periodo di pandemia rientrano nel limite interessato dalla comunicazione, ma la quota di limite che viene erosa non è costituita dal costo della garanzia ma dall'intero importo del finanziamento. Non è chiaro come mai sia stato scelto questo meccanismo di erosione del limite, ma oggi ciò costituisce un problema che tutti possono verificare accedendo al proprio dettaglio di aiuti nel RNA. Un chiarimento da parte dell'Amministrazione su alcuni punti sarebbe quanto mai opportuno

La cassa integrazione COVID va indicata o no?

I datori di lavoro possono scegliere se accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale o richiedere l'esonero alternativo. La normativa emergenziale, nel corso nel tempo, ha previsto 3 esoneri in favore delle aziende che hanno rinunciato o rinunceranno agli ammortizzatori sociali.

Gli esoneri si basano su un regime di alternatività con i trattamenti di integrazione salariale e hanno lo scopo di disincentivare i datori di lavoro a ricorrere agli ammortizzatori sociali. Ricordiamo che gli esoneri possono essere fruiti nei limiti del *Temporary Framework*.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha disciplinato speciali misure agevolative volte all'assunzione di giovani che non abbiano compiuto il 30esimo anno di età (art. 1, commi da 10 a 15) e di donne svantaggiate (art. 1, commi da 16 a 19), nonché al mantenimento dell'occupazione nelle Regioni del



(!) Attenzione

I suddetti esoneri sono concessi ai sensi della sezione 3.1 del TF e trovano quindi spazio nella sezione II.

L'autocertificazione sostituisce il quadro RS?

Non si pensi che inviando entro il 30 novembre 2022 l'autocertificazione, non si debba compilare il quadro RS degli aiuti di stato, dato che ora coincidono le scadenze.

Infatti, al fine di potere omettere la compilazione del quadro RS dei modelli Redditi, è necessario compilare:

- il campo "Forma giuridica", selezionando quella corretta dalla tabella acclusa alle istruzioni di compilazione;
- il campo "Dimensione d'impresa", ricordando che tale informazione deve essere fornita in osservanza delle norme europee;
- nel quadro A, ove previste, le colonne 5 e 6, indicando il settore e il codice ATECO di fruizione dell'aiuto, secondo le regole previste per il quadro RS dei modelli Redditi.



(!) Attenzione

Solo se indicati tutti gli elementi elencati, l'aiuto non dovrà più essere inserito nel quadro RS dei modelli Redditi 2022.

Dichiarazioni integrative

Non dimentichiamo, infine, che la correttiva nei termini è sempre possibile, ma una volta decorso il termine del 30 novembre 2022, non è prevista la possibilità di inviare dichiarazioni "integrative", a correzione di quelle trasmesse e non è prevista la possibilità di inviare la comunicazione tardivamente, nei 90 giorni dalla scadenza.



(!) Attenzione

La scadenza del 30 novembre 2022 è, pertanto, termine perentorio, fatto salvo il caso particolare relativo alla definizione agevolata degli avvisi bonari citati.

Tutto ciò, data per scontata la legittimità dell'adempimento.

Riferimenti normativi:

- D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, artt. 1 e 5;
- D.M. 11 dicembre 2021;
- Agenzia delle Entrate, <u>Provv. 27 aprile 2022, n. 143438/2022;</u>
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 giugno 2022, n. 233822/2022.

OGNI GIORNO MYSOLUTION PUBBLICA SVARIATI CONTRIBUTI COME QUESTI PER AGEVOLARE LE ATTIVITA' DI TUTTE LE RISORSE DI UNO STUDIO PROFESSIONALE

FERMATI 3 MINUTI E CHIAMA SUBITO

r 800 68 14 39

PER SAPERE COME AVVALERTENE FACILMENTE DA SUBITO E COMINCIARE AD ESSERE ASSISTITO PROPRIO DA ORA CHE SERVE DI PIU'